



STATUTO

“Associazione Scientifico-Culturale”, non a scopo di lucro, SIDeLF Società Italiana di Dermatologia Legale e Forense

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In Data **17/12/2019** è stata costituita la Società Italiana di Dermatologia Medico-Chirurgica, Estetica e Legale-Forense, in breve SIDeLF, associazione non a scopo di lucro, con atto notarile presso lo studio notarile del Dott. Paolo Dell’Anna, sito in Copertino alla via Margherita di Savoia, n. 16. La SIDeLF nasce come evoluzione scientifico-culturale naturale del CESIDEL “Vanni Labrini”, costituito con atto notarile del 09/01/2009.

ARTICOLO 2 - SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Fine dell’associazione è lo studio approfondito e particolareggiato delle tematiche di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica, Legale-Forense e Scienze Affini, sotto un profilo interdisciplinare e solidaristico, onde applicare le conoscenze, che da tale studio derivano, alla tutela medico-giuridica dei soggetti affetti da malattie dermatologiche e affini, alla prevenzione e valutazione clinica, medico-legale e giuridica del rischio e del danno alla persona e delle sue conseguenze, nonché alla tutela e difesa degli operatori ingiustamente accusati, nell’esercizio della loro professione, in tali particolari campi professionali. L’Associazione ha, altresì, lo scopo di mantenere e sviluppare la formazione e l’aggiornamento professionale del sanitario, del giurista e dell’assicuratore interessati alla specifica materia.

ARTICOLO 3 - PROMOZIONE ED ESPLICAZIONE DELLO STUDIO

La promozione e l’esplicazione delle su indicate finalità dell’Associazione sono perseguite attraverso il confronto culturale costruttivo tra figure professionali di diversa estrazione formativa dell’ambito medico, giuridico e assicurativo e tra associazioni culturali affini, culminante nell’organizzazione di attività culturali-scientifiche, quali studi, campagne di informazione preventive e valutative, programmi educativi per operatori sanitari, farmacisti e scolastici, nonché ricerche, seminari, conferenze, dibattiti, corsi, congressi, convegni, manifestazioni, mostre e quant’altri eventi periodici di aggiornamento, formazione e informazione su tutto il territorio nazionale, nonché nella redazione periodica di una rivista cartacea od elettronica “on line”, dedicata alle tematiche dell’Associazione in forma generale o particolare o specialistica in sezioni o settori speciali e, infine, nella redazione e pubblicazione di saggi,

articoli e libri di testo in tema. La promozione-sviluppo dello studio è prevista anche attraverso la sensibilizzazione dei cultori della materia, degli enti locali, regionali e nazionali, e di qualsiasi altro soggetto fisico, giuridico o società o azienda o associazione, che ha facoltà di contribuirvi come patrocinio e/o contributo educativo o con donazioni libere e volontaristiche o mediante borse di studio e/o premi per l'operosità scientifica di coloro che se ne contraddistinguono; tale sensibilizzazione è finalizzata alla condivisione di progetti sperimentali, culturali e didattici. La promozione degli studi è attuabile attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, anche a mezzo proprio ufficio stampa, purchè siano rispettati i canoni della scientificità e della riservatezza, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative. E' previsto altresì, organizzare e promuovere ogni ulteriore azione ed attività svolta al perseguimento degli scopi sociali, utilizzare strumenti processuali ritenuti di volta in volta più idonei, quali, a solo titolo esemplificativo, la presentazione di ricorsi, esposti, denunce e querele, a costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili e amministrativi per il perseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà, inoltre, eseguire ogni altra operazione di natura organizzativa, strumentale e amministrativa, ivi compreso l'acquisto di beni immobili e mobili, attrezzature ad arredi e in genere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento degli scopi sopra enunciati, i quali non hanno, né potranno mai avere alcun fine di lucro o di speculazione. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, nonché potrà conferire incarichi di consulenze professionali esterne ad essa. Potrà aderire, collegarsi od affiliarsi ad altre associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi statutari simili o similari o collegati a quelli previsti dal presente statuto. Potrà a sua volta accogliere richiesta di affiliazione da parte di enti, associazioni o società locali, nazionali od internazionali con finalità assimilabili agli scopi statutari.

ARTICOLO 4 - SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Copertino, alla via Martiri del Risorgimento n. 1, primo piano e ha durata sino al **31-12-2022**, con proroghe da deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 5 - SOCI

5.1 Sono considerati soci della SIDELF, tutti coloro che sono interessati alla materia, residenti sul territorio nazionale, e, con particolari eccezioni, fuori da esso. Essi possono chiedere di aderire all'Associazione impegnandosi:

- ad accettare lo spirito solidaristico nei confronti dei medici ingiustamente accusati e dei pazienti danneggiati da condotte professionali imperite inescusabili, negligenze, imprudenti e in difformità dei dettami dello stato dell'arte, nonché nei confronti dei pazienti non tutelati, affetti da malattie cutanee e similari.

- ad accettare, altresì, le finalità perseguite dall'Associazione con prestazioni personali e gratuite da parte degli aderenti all'Associazione medesima

- a rispettare le norme statutarie con espressa dichiarazione di accettazione delle norme medesime sottoscritta all'atto della presentazione della domanda di adesione:

- a sostenere l'attività dell'Associazione versando entro il trentuno dicembre di ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, il quale ha comunque la facoltà di ammettere gratuitamente l'iscrizione del socio, ovvero di ridurre la quota associativa, in relazione alla sua particolare situazione personale.

5.2 I soci si suddividono in fondatori, promotori, sostenitori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'associazione e contribuiscono volontariamente e senza scopo di lucro a versare una quota associativa primaria di valore superiore a quella stabilita per i soci ordinari all'atto della costituzione dell'Associazione.

Sono soci promotori coloro che si impegnano a promuovere le attività culturali e solidaristiche dell'associazione e possono far parte del consiglio direttivo con diritto di voto nelle decisioni interne al consiglio. I soci fondatori e promotori costituiscono il consiglio direttivo stabile e non sostituibile, eccezion fatta per casi particolari da vagliare nella riunione annuale dello stesso consiglio, che si riunisce annualmente entro il 31 dicembre, per delineare la gestione dell'associazione. Il rinnovo del consiglio direttivo prevede la nomina di tre soci da scegliere tra coloro che siano particolarmente impegnati e prodigati in favore delle iniziative e delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di socio sostenitore a coloro che promuovano le attività del Centro Studi mediante conferimenti in denaro. Possono essere nominate socio sostenitore anche le persone giuridiche e altre associazioni.

Sono soci ordinari tutti gli altri, ivi compresi i soci sostenitori. Tutti i soci sono tenuti a versare una quota predeterminata dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio si acquista con il versamento della quota prevista per l'anno in corso previa accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo il quale ha la facoltà di negare l'ammissione di coloro che - a suo motivato parere - abbiano tenuto o tengano comportamenti o rivestano cariche o incarichi tali per cui non si possa attendere l'assoluta coerenza necessaria per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali. Il richiedente che non abbia visto accettata la propria domanda può inoltrare entro trenta giorni dal ricevimento del diniego una richiesta di riesame al direttivo che decide con parere motivato entro i successivi trenta giorni. La qualità di socio si perde per recesso volontario, morosità o provvedimento di esclusione. Ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Consiglio Direttivo il recesso avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento. La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo con motivato parere qualora il socio:

- abbia perso i requisiti che ne hanno determinato l'ammissione;
- non rispetti lo statuto ed il regolamento;
- arrechi disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento dell'attività sociale.

I provvedimenti che pronunciano la decadenza ovvero dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno successivo a quello del ricevimento. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario ai soggetti che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione

ARTICOLO 6 - GLI ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Revisore

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è formata dai soci fondatori, promotori, onorari, ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota nominale. Ogni socio ha diritto ad un voto e può delegare per iscritto un altro

associato affinché partecipi all'Assemblea ed esprima il voto per suo conto. Nessun associato può ricevere più di cinque deleghe. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria.

7.1 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazione, senza alcun limite di presenze in seconda convocazione. Detta Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. L'Assemblea è convocata con lettera semplice del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni o con altro mezzo comunicativo da quest'ultimo, ritenuto idoneo. L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per deliberare in ordine:

- alla approvazione del bilancio annuale;
- alla nomina delle cariche sociali
- alla ratifica dei consiglieri eventualmente nominati mediante cooptazione
- alla approvazione delle direttive e dei programmi generali dell'Associazione nonché delle attività svolte dal Consiglio Direttivo durante l'esercizio sociale .

7.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in prima convocazione e senza alcun limite di presenze in seconda convocazione. In entrambi i casi delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Detta Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con lettera semplice con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, o con ogni altro mezzo comunicativo ritenuto idoneo dal consiglio direttivo. L'avviso indicherà gli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell'Associazione.

7.3 Le assemblee hanno luogo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza od assenza del quale l'Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente e in ogni caso il Segretario. L'Assemblea può inoltre eleggere due scrutatori per il controllo delle votazioni fermo restando che è compito del Presidente dell'Assemblea accertare regolarità delle deleghe. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nonché dagli scrutatori, se nominati.

ARTICOLO 8- IL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, è l'organo di guida, di promozione e di indirizzo dell'Associazione, coerentemente agli obiettivi stabiliti dall'Assemblea. Esso attua tutte le iniziative necessarie al perseguimento dei fini sociale e svolge le relative attività amministrative. A tal fine:

- delibera su tutte le questioni che interessano l'Associazione ed ha tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione ivi compresa l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione medesima che disciplina, tra l'altro il rimborso delle spese sostenute dai soci per le prestazioni rese in ordine all'attività svolta;
- provvede alla gestione economica e finanziaria compilando un bilancio preventivo ed un conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, corredati dal parere del Revisore. Il Consiglio resta in carica 2 (due) anni.

8.2 Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere e il Segretario. Tutte le cariche sono gratuite.

8.3 Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente, ovvero della maggioranza dei suoi componenti. In ogni caso il Consiglio si riunisce almeno tre volte l'anno.

8.4 Il Consigliere che senza grave e giustificato motivo rimanga assente per tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata dal Consiglio.

8.5 Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.6 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza da Vicepresidente ovvero, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in età. Delle riunioni è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

8.7 Qualora nel corso della carica vengano a mancare, per dimissioni od altra causa, uno o più consiglieri, il Consiglio medesimo chiama, quali successori, i primi dei non eletti in ordine decrescente, ovvero, in caso di indisponibilità degli stessi, provvede mediante cooptazione. La nomina dei consiglieri cooptati sarà sottoposta a ratifica della successiva Assemblea Ordinaria dei soci. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio, i consiglieri rimasti in carica devono nel più breve periodo possibile, convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I nuovi Consiglieri nominati dall'Assemblea durano in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri in carica al momento della loro nomina. Ove il Consiglio non provveda alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti ovvero se vengano a mancare tutti i consiglieri, l'Assemblea per la loro sostituzione deve essere convocata dal Revisore, il quale può compiere, nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne coordina l'attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni, adotta tutti i provvedimenti necessari ed urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo tra le riunioni del Consiglio Direttivo, alla prima delle quali è comunque tenuto a riferire sui provvedimenti stessi. La carica è gratuita. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale, può nominare avvocati e procuratori alle liti, può riscuotere qualunque credito ed incassare qualunque versamento; può altresì fare pagamenti ricevendo quietanza, stipulare contratti di conto corrente e deposito presso istituti di credito e uffici postali con firma giunta del Vicepresidente-Tesoriere e del segretario.

ARTICOLO 10 - REVISORE

Il Revisore, eletto dall'Assemblea Ordinaria, è il garante dell'osservanza delle norme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali. Esso decide, inoltre, in sede di riesame sulla ammissibilità delle domande di adesione, nonché sulla esclusione dei soci. Vigila, infine, sulla regolare tenuta della contabilità. A tale scopo può esaminare in ogni momento i libri contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie anche al fine di rendere parere previsto dall'articolo II. Revisore resta in carica 4 (quattro) anni. Delle deliberazioni è redatto verbale da lui sottoscritto.

ARTICOLO 11 - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio è sottoposto dal Consiglio Direttivo, all'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno ed è accompagnato dalla relazione del Consiglio medesimo e dal parere del Revisore.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle

1. quote sociali annuali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo in relazione alle categorie dei soci
 2. eventuali proventi derivanti dalle attività promosse per il conseguimento degli scopi sociali
 3. eventuali donazioni, nonché i lasciti testamentari
 4. gli eventuali contributi privati, nonché pubblici erogati a favore delle attività dell'Associazione, come contributi educazionali
 5. finanziamenti e altre liberalità elargite da soggetti privati, anche da persona giuridiche
- Le sopra menzionate risorse sono esclusivamente impiegate per il perseguimento dei solidaristici scopi sociali.

ARTICOLO 13 - UTILI

Non si potranno distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali dell'ente e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 14 - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è proposto dal Consiglio Direttivo, la delibera del quale, previo conforme parere del Revisore, è sottoposta all'Assemblea Straordinaria. Detta proposta deve essere approvata dalla maggioranza e con il voto, così come è previsto dall'art. 5.2. Sciogliendosi l'Associazione, per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni. Gli eventuali beni residui saranno devoluti a giudizio dell'Associazione ad enti o associazioni della stessa categoria che perseguono scopi analoghi.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto vigono le norme del Codice Civile sulle associazioni di persone.

ARTICOLO 16 - REGOLAMENTO

Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto, l'Associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'Associazione